

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24428 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 04/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6453/2021 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-ricorrente-

contro

d'Andria Maria

-intimata-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 1559/2020
depositata il 03/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della Corte tributaria regionale della Puglia n. 1559 del 3 agosto 2020, la quale, in controversia concernente l'impugnazione di cartella

esattoriale avente ad oggetto spese di giustizia, impugnata da Maria D'Andria per carenza di motivazione, respingeva l'appello di Equitalia.

1.2 La Corte regionale – pur dando atto della proposizione dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice tributario sollevata da Ader – riteneva di dover preliminarmente valutare la predicata carenza motivazionale della cartella di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione dedotta dalla contribuente.

1.3 Aggiungeva - per quel che qui rileva - che l'eccezione di giurisdizione concerneva il merito della controversia, da esaminarsi solo dopo aver accertato l'osservanza del contenuto motivazionale della cartella di pagamento.

1.4 La contribuente è rimasta intimata.

MOTIVI DI DIRITTO

1. La prima censura, proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 446/1992; per avere il decidente invertito l'ordine di esame delle questioni, subordinando la disamina dell'eccezione di giurisdizione tributaria relativa a pretese creditorie riferite a materia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario alla valutazione della fondatezza della dedotta carenza motivazionale della cartella esattoriale. Si deduce che il recupero delle spese di giustizia non ricade nella giurisdizione del giudice tributario, bensì in quella del giudice ordinario.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 7 legge 7 luglio 2000, n. 212, in quanto, contrariamente alla statuizione della sentenza d'appello, la cartella esattoriale, di cui si trascrive il contenuto nel ricorso (v. pagina 15 del ricorso), risulta adeguatamente motivata, contenendo le indicazioni di circostanza univoche che consentono l'individuazione dell'atto, identificando i condebitori solidali, l'importo dovuto, e la natura delle spese (anticipazione per volture catastali).

3. Tanto premesso, il primo motivo è fondato, il che assorbe l'esame del secondo.
4. Le sezioni unite n. 22776/2012 hanno chiarito che l'esame della questione di giurisdizione è pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito (v. Cass. n. 15668/2019) e che spetta al giudice adito a decidere sulla stessa, sulla base del *petitum* sostanziale della domanda e delle norme che disciplinano la fattispecie (cfr. Cass. Sez. Un. n.34851/2023), costituendo tale preliminare accertamento un riflesso del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). Sulla questione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29 del 2016, hanno affermato, avallando la giurisprudenza consolidata della Corte, che è prioritario il vaglio della questione di giurisdizione, ossia che ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.
 - 4.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, non attenendo a crediti tributari spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017; Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario; Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016; Cass. 18/12/2024, n. 33138).
 - 4.2 Il recupero della spesa di giustizia sopportata per il giudizio (anche nella forma della prenotazione a debito), è azione tesa semplicemente alla realizzazione del diritto, proprio della parte vincitrice, alla piena soddisfazione di quanto riconosciutogli, il che comprende anche il diritto alla ripetizione dei "costi" del giudizio. In tale ottica ed in questa fase, al pari dell'attività della parte privata (o dell'ente pubblico non ammesso alla

prenotazione a debito), l'attività dell'amministrazione pubblica si traduce in una mera procedura di recupero di una spesa, secondo le regole della soccombenza, e non di un "tributo" stabilito e determinato ex lege. Questo chiarisce perché in questa ipotesi il rapporto tra le parti in causa è semplicemente paritetico e regolato dalle norme civilistiche (S.U. 03/04/2025, n. 8810; Cass. 18/12/2024, n. 33138; Sez. U., 11/10/2016, n. 20427).

4.3 La giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L'argomentazione, secondo cui il giudizio può essere limitato alla motivazione della cartella di pagamento, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare il criterio di ripartizione della giurisdizione, che resta, comunque, collegato alla natura del credito in riscossione. Né può ritenersi che laddove la natura del credito sia incerta, eventualmente in considerazione del contenuto dell'atto, il giudice tributario sia il giudice naturale delle cartelle di pagamento.

4.4 L'incertezza - che qui è da escludersi - non preclude, difatti, l'individuazione del giudice, in relazione alla natura del credito che emerge sia dalla sentenza impugnata che richiama l'oggetto dell'atto opposto riferendosi a spese di giustizia che dalla cartella esattoriale trascritta nel ricorso, che indica quale causa delle somme richieste il recupero delle spese di giustizia e delle spese anticipate per vulture catastali.

4.5 Il giudice ha errato, avendo mancato di dichiarare che la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, perché non è collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr. Corte cost. n.238/2009; n.141/ 2009; n.39/2010; Cass. n.16858/2011), con conseguente fondatezza della censura.

In ogni caso, il pregiudizio determinato dall'eventuale errore è superato mediante il meccanismo della *translatio iudicii*, di cui all'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (Cass. n. 11480/2022).

5. In accoglimento del primo motivo, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio.

6. Solo per completezza va precisato che alla declaratoria di difetto di giurisdizione può provvedere la sezione semplice ex art. 374 comma 1° c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle S.S. U.U. appena citate.

7. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulla impugnazione della cartella di pagamento opposta in favore del giudice ordinario; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Maria D'Andria alla refusione delle spese sostenute da Ader che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 9 luglio 2026.

Il Presidente

Ugo Candia